

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio consente di adeguare l'ordinamento nazionale a quello comunitario nel settore della previdenza complementare.

Il provvedimento attua la previsione contenuta nella legge 9 luglio 2015, n. 114 recante <Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014>.

La direttiva 2014/50/UE è contenuta, in particolare, nell'allegato B) (n. 26) della richiamata legge - dal che consegue che lo schema di decreto sarà sottoposto a parere delle competenti commissioni parlamentari - che non prevede specifici criteri di esercizio della delega che viene a scadere il 21 marzo 2018, come previsto dall'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che continua ad applicarsi nell'originaria formulazione relativamente alle deleghe contenute nelle leggi di delegazione europee entrate in vigore in epoca antecedente alle modifiche apportate dall'articolo 29 della legge 29 luglio 2015, n. 115.

Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 21 maggio 2018.

La direttiva 2014/50/UE persegue l'obiettivo di accrescere la mobilità dei lavoratori tra gli Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari.

All'esito di una ricognizione delle vigenti disposizioni si è ritenuto di recepire le sole prescrizioni contenute negli articoli 4, paragrafo 1, 5 e 6 della direttiva, rispettivamente relative al massimo limite temporale che non può essere superato nel caso in cui sia previsto un <periodo di acquisizione> o un <periodo di attesa> (secondo le definizioni rese dall'articolo 3, lettere d) ed e) della direttiva), al mantenimento della posizione individuale maturata presso la forma pensionistica complementare nonché agli obblighi di informazioni, intervenendo con una novella del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva, stabilisce, alla lettera a) che *"Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché: a) se è applicato un periodo di acquisizione o un periodo di attesa, o entrambi, il periodo totale combinato non superi in alcun caso i tre anni per i lavoratori in uscita;"*.

L'articolo 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, al comma 2 così dispone: *"Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari."*

La modifica introdotta rende omogeneo (anche dal punto di vista generale) il testo del decreto legislativo n. 252 del 2005 con la previsione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva e ha riguardo ai <lavoratori in uscita> come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera g) della medesima.

L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva stabilisce *"1. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di garantire che i diritti pensionistici maturati dai lavoratori in uscita possano rimanere nel regime pensionistico complementare in cui gli stessi sono stati maturati. Il valore iniziale dei diritti in questione ai fini del paragrafo 2 viene calcolato nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro del lavoratore in uscita."*



Va precisato che il mantenimento dei diritti pensionistici maturati dai lavoratori di cui al riportato articolo 5, paragrafo 1, della direttiva è attualmente assicurato, nel nostro ordinamento, in virtù delle disposizioni impartite da Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

A riguardo si richiamano le seguenti deliberazioni:

- 1) la deliberazione 28 giugno 2006 "Direttive generali alle forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252" con la quale, in tema di perdita dei requisiti di partecipazione prima della maturazione del trattamento pensionistico, la COVIP ha chiarito che *"Salva l'applicazione delle ordinarie prerogative di trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, dovrà comunque essere consentito il mantenimento, in generale, della stessa presso la forma pensionistica complementare di appartenenza. Tutte le forme pensionistiche complementari dovranno pertanto prevedere, oltre al riscatto e al trasferimento anche il mantenimento della posizione individuale dell'aderente presso la forma stessa; la posizione, salvo diverso avviso del lavoratore, dovrà continuare ad essere gestita dalla forma pensionistica ed essere incrementata dei rendimenti conseguiti. In difetto dell'esercizio dell'opzione da parte dell'iscritto dovrà trovare automatica applicazione la regola del mantenimento della posizione presso la forma pensionistica."*;
- 2) la deliberazione 6 novembre 2008 "Orientamenti in merito alla possibilità di permanere presso la forma pensionistica oltre la maturazione dei requisiti per la prestazione pensionistica complementare" nella quale è stato chiarito che è da ritenersi ammissibile la possibilità, per l'iscritto, di procrastinare il momento di accesso alla prestazione pensionistica complementare, una volta maturati i prescritti requisiti, anche in difetto di ulteriori versamenti contributivi con la precisazione che *"è da ritenersi, quindi, senz'altro ammissibile il mantenimento della posizione individuale presso la forma pensionistica e la conservazione, anche senza prosecuzione della contribuzione, della qualifica di iscritto alla forma successivamente all'avvenuta maturazione dei requisiti per il pensionamento e alla percezione della prestazione pensionistica nel regime di base."*;
- 3) la deliberazione 9 marzo 2011 "Orientamenti in merito alla decorrenza delle prestazioni pensionistiche di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252", nella quale si rinviene espresso l'avviso secondo cui *"gli aderenti alle forme pensionistiche complementari (...) conseguano il diritto alla prestazione di previdenza complementare alla maturazione dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici obbligatori - con almeno cinque anni di partecipazione alle forme - prescindendo dall'effettiva erogazione degli stessi. Resta ovviamente rimessa alla libera determinazione dell'iscritto la scelta del momento in cui esercitare concretamente il diritto maturato"*.

Tenuto conto che la previsione di cui all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva appare applicata nell'ordinamento nazionale solo con i citati provvedimenti amministrativi e non con norme primarie, si è ritenuto necessario il recepimento con il presente decreto.

In maggior dettaglio, in attuazione dell'articolo 5, nella parte in riferimento, si modifica, l'articolo 14, comma 2, del decreto n. 252 del 2005 aggiungendo, dopo la lettera c), una nuova lettera c-bis), che prevede il mantenimento della posizione individuale in gestione presso la forma pensionistica complementare anche in assenza di ulteriore contribuzione. La nuova disposizione specifica inoltre che l'opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto e fatta salva l'ipotesi di valore della posizione individuale maturata non superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, precisando che in questo caso le forme pensionistiche complementari informano l'iscritto, conformemente alle istruzioni impartite dalla COVIP, della facoltà di esercitare il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare ovvero di richiedere il riscatto.



Si evidenzia che, per la parte che fa riferimento all'ipotesi di valore della posizione individuale maturata non superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale, la disposizione attua il paragrafo 3 dell'articolo 5 della direttiva, sfruttando la facoltà concessa dalla norma europea.

L'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva non ha richiesto recepimento in quanto reca previsioni già attuate in quanto i lavoratori in uscita che decidono di lasciare la propria posizione presso il fondo pensione continuano ad essere trattati come gli iscritti attivi.

L'articolo 6 della direttiva detta disposizioni in tema di <Informazioni>. Tenuto conto del suo tenore e del quadro delle disposizioni vigenti in ambito nazionale si è ritenuto di far luogo al recepimento dei paragrafi 1, 2 e 3.

E' stato così previsto di modificare, l'articolo 19 del decreto n. 252 del 2005 e, in particolare, di aggiungere al comma 2, lettera g), primo periodo, una disposizione in virtù della quale la Commissione di vigilanza sui fondi pensione è chiamata a garantire:

- che gli iscritti attivi possano ottenere, a richiesta, informazioni in merito alle conseguenze della cessazione del rapporto di lavoro sui loro diritti pensionistici complementari e, in particolare, relative: a) alle condizioni che disciplinano l'acquisizione di diritti pensionistici complementari e le conseguenze della loro applicazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro; b) al valore dei diritti pensionistici maturati o alla valutazione dei diritti pensionistici maturati effettuata al massimo nei dodici mesi precedenti la data della richiesta; c) alle condizioni che disciplinano il trattamento futuro dei diritti pensionistici in sospenso,
- che gli iscritti di cui all'articolo 14, comma 2, lettera c-bis) (introdotto con l'articolo 1, comma 1, lettera b) dello schema di decreto), nonché gli eredi e beneficiari di cui all'articolo 14, comma 3, possano ottenere, su richiesta, informazioni relative: a) al valore dei loro diritti pensionistici in sospenso o una valutazione dei diritti pensionistici in sospenso effettuata al massimo nei dodici mesi precedenti la data della richiesta; b) alle condizioni che disciplinano il trattamento dei diritti pensionistici in sospenso.

Con riferimento all'articolo 6, paragrafo 4 si ritiene utile evidenziare che la disposizione non ha richiesto recepimento in quanto, al pari di tutte le informazioni che sono rese all'adrente, quelle alle quali la disposizione fa riferimento sono destinate ad essere riportate nella nota informativa, o, in alternativa, nelle comunicazioni periodiche di cui all'articolo 19, comma 2 lettera g), del decreto legislativo n. 252 del 2005.

Per espressa previsione di tale disposizione, lo schema della nota informativa e delle comunicazioni periodiche sono elaborati dalla COVIP.

Si evidenzia poi che nella deliberazione di COVIP del 22 marzo 2017 (che apporta modifiche alla deliberazione 31 ottobre 2006 recante <Adozione degli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252>) si specifica che i contenuti della nota informativa "sono espressi in modo chiaro".

La medesima deliberazione innanzi richiamata prevede poi che la nota informativa deve essere pubblicata sul sito web delle forme pensionistiche complementari. Ciò è ribadito anche dall'articolo 6 della delibera COVIP 25 maggio 2016 recante <Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari>, rubricato <Diffusione dei documenti informativi>, secondo cui "1. I documenti informativi, gli eventuali Supplementi e il Modulo di adesione sono resi disponibili: a) in formato elettronico, nel sito web del fondo pensione e del soggetto istitutore dei fondi pensione aperti e dei PIP e, ove possibile, sul sito dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni. In ogni caso è ammessa l'acquisizione su supporto durevole, con ciò intendendosi ogni strumento che permetta all'interessato di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;



b) in formato cartaceo e gratuitamente, nella sede legale del fondo pensione negoziale e dei soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP e presso gli uffici dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.”.

Quanto sopra al fine di assicurare che le informazioni in riferimento siano assicurate in virtù della previsione contenuta in una norma primaria.

Al di là di quanto esposto lo schema di decreto è stato redatto tenendo conto dell'«Ambito di applicazione» della direttiva, così come si rinviene definito dall'articolo 2 del suo testo.

A riguardo, e con specifico riferimento alla previsione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) della direttiva che prevede che la stessa non si applica, fra gli altri, nel caso di “regimi pensionistici complementari che, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, non accettano più nuovi iscritti attivi e restano chiusi ai nuovi iscritti”, merita precisare che, nell'ordinamento nazionale, la normativa comunitaria in riferimento è destinata a trovare applicazione ai soli *fondi a contribuzione definita*.

I *fondi pensione a prestazione definita* sono infatti chiusi a nuove iscrizioni in virtù di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 252 del 2005.

Il richiamato articolo 2, comma 2, prevede infatti la possibilità di istituzione, a far data dall'entrata in vigore del decreto che lo contiene, di fondi a prestazione definita per i soli lavoratori autonomi e liberi professionisti, mentre la direttiva oggetto di recepimento si riferisce ai soli lavoratori dipendenti (ciò è quanto emerge dal testo della direttiva nel suo complesso, ma si richiama, a riguardo, in particolare, il considerando 14).

Non si è reso inoltre necessario recepire l'articolo 3 contenente le «Definizioni».

A riguardo, e con specifico riferimento a ciascuna singola nozione precisata dalle lettere che vanno dalla a) alla j) della disposizione in riferimento, merita evidenziare quanto segue.

Le lettere a) e b) dell'articolo 3 della direttiva recano le definizioni di «pensione complementare» e «regime pensionistico complementare», nozioni queste già applicate nell'ordinamento nazionale.

La lettera c) rende la definizione di «iscritti attivi» riferendosi a una nozione già utilizzata nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (articolo 20, comma 8).

La lettera d) non richiede una disposizione di recepimento in quanto nell'ordinamento nazionale non sono previsti «periodi di attesa» come da definizione fornita dal legislatore comunitario.

Parimenti non si è ritenuta richiedere recepimento la definizione di «periodo di acquisizione» di cui alla lettera e) in quanto già applicata nell'ordinamento nazionale (articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 252 del 2005).

Quanto alla lettera f) si evidenzia che in un sistema a contribuzione definita come il nostro i «diritti pensionistici maturati» corrispondono alle *posizioni individuali maturate*, nozione questa ampiamente presente nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

La lettera g), che reca la definizione di «lavoratore in uscita», non necessita di una disposizione di recepimento.

Non si è ritenuto necessitare di recepimento la definizione di «lavoratore in uscita».

La lettera h) reca la definizione di «beneficiario differito» e parimenti non necessita di una norma di recepimento. Tale espressione è infatti impropria con riferimento a forme a contribuzione definita, essendo tipica delle forme a prestazione definita. Con riferimento alle forme a contribuzione definita è corretto fare piuttosto riferimento ai soggetti indicati all'articolo 14, comma 2, lettera c-bis, del decreto legislativo n. 252 del 2005 così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) dello schema di decreto e cioè a coloro che, avendo perso requisiti di partecipazione, hanno mantenuto la posizione individuale in gestione presso la forma pensionistica complementare. Proprio per quanto innanzi precisato, d'altra parte, non c'è stata la necessità di impiegare l'espressione «beneficiario differito» nel testo dello schema di decreto.



Del pari non ha richiesto recepimento la lettera i): la definizione di <diritti a pensione in sospenso> è ricompresa infatti nel concetto di <posizione individuale maturata>, al quale si è fatto innanzi riferimento.

La lettera j), infine non necessita di una disposizione di recepimento in quanto reca una nozione, quella di <diritti a pensione in sospenso> che esprime un concetto chiaramente riferito al valore della posizione individuale maturata dal lavoratore e non ancora erogata come prestazione.

Non ha richiesto recepimento neppure l'articolo 4 della direttiva, per la parte contenuta alle lettere b) e c) del paragrafo 1.

Il paragrafo 1 di tale articolo dispone "1. *Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché:*
a) (...); b) *se è prevista un'età minima per l'acquisizione dei diritti a pensione, questa non sia superiore a 21 anni per i lavoratori in uscita; e c) se un lavoratore in uscita non ha ancora maturato diritti pensionistici nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro, il regime pensionistico complementare rimborsi i contributi versati dal lavoratore in uscita o versati per conto del lavoratore in uscita conformemente alle disposizioni normative nazionali o agli accordi o ai contratti collettivi o, nel caso in cui il rischio d'investimento sia sostenuto dal lavoratore in uscita, la somma dei contributi versati o il valore degli investimenti risultanti dal versamento di tali contributi.*"

A riguardo si evidenzia che le condizioni di acquisizione sono definite dalla normativa vigente che non prevede età minime.

Ancora, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), si evidenzia che nel nostro ordinamento il lavoratore che perde i requisiti di partecipazione ha infatti sempre diritto, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 252 del 2005 – e per i pubblici dipendenti iscritti ai fondi di categoria dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993 (ancora applicabile, come già precisato) – al riscatto della posizione.

La tutela assicurata dall'ordinamento italiano è, inoltre, maggiore di quella minima prevista dalla direttiva dal momento che riguarda l'intera posizione individuale dell'iscritto, e cioè la somma dei contributi del lavoratore, del datore di lavoro e dei rendimenti maturati.

Tenuto conto della tutela innanzi delineata, assicurata dalla normativa in vigore, non appare necessario esercitare la facoltà riconosciuta agli Stati membri dall'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva, a mente del quale "2. *Gli Stati membri hanno la facoltà di autorizzare le parti sociali a stabilire, mediante contratti collettivi, disposizioni diverse, nella misura in cui dette disposizioni non forniscano una protezione meno favorevole e non creino ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori.*"



DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari	LEGISLAZIONE NAZIONALE VIGENTE	NORME DI RECEPIMENTO
Articolo 1 Oggetto In vigore dal 20 maggio 2014 La presente direttiva stabilisce norme volte a facilitare l'esercizio del diritto alla libera circolazione dei lavoratori tra Stati membri, riducendo gli ostacoli creati da alcune regole relative ai regimi pensionistici complementari collegati a un rapporto di lavoro.		La disposizione non necessita di recepimento
Articolo 2 Ambito di applicazione In vigore dal 20 maggio 2014 1. La presente direttiva si applica ai regimi pensionistici complementari, ad eccezione dei regimi disciplinati dal regolamento (CE) n. 883/2004. 2. La presente direttiva non si applica nei seguenti casi: a) regimi pensionistici complementari che, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, non accettano più nuovi iscritti attivi e restano chiusi ai nuovi iscritti; b) regimi pensionistici complementari che sono oggetto di misure che comportano l'intervento di organi amministrativi istituiti dalla legislazione nazionale o di organi giurisdizionali, volte a		Il testo dello schema di decreto di recepimento della direttiva tiene conto di quanto specificato dall'articolo 2 della direttiva con riferimento all'«Ambito di applicazione». La disposizione non richiede specifico recepimento. Fermo quanto innanzi precisato, con riferimento alla previsione di cui al paragrafo 2, lettera a) dell'articolo 2, si evidenzia che nell'ordinamento nazionale la direttiva è destinata a non trovare applicazione ai fondi pensione a prestazione definita, perché chiusi a nuove iscrizioni in virtù di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 252 del 2005. La direttiva è destinata pertanto a trovare applicazione ai soli fondi a contribuzione definita.



<p>mantenere o a ripristinare la loro situazione finanziaria, ivi comprese le procedure di liquidazione. Tale deroga non si protrae oltre il termine di tale intervento;</p> <p>c) fondi di garanzia in caso di insolvenza, fondi di compensazione e fondi di riserva pensionistici nazionali; e</p> <p>d) il pagamento una tantum versato da un datore di lavoro a un dipendente al termine del rapporto di lavoro che non è connesso a un ente pensionistico.</p> <p>3. La presente direttiva non si applica alle prestazioni di invalidità e/o ai superstiti collegate ai regimi pensionistici complementari, ad eccezione delle disposizioni specifiche degli articoli 5 e 6, relativi alla prestazioni ai superstiti.</p> <p>4. La presente direttiva si applica unicamente ai periodi di occupazione successivi al suo recepimento, in conformità all'articolo 8.</p> <p>5. La presente direttiva non si applica all'acquisizione e alla salvaguardia dei diritti pensionistici complementari per i lavoratori che si spostano all'interno di un solo Stato membro.</p>		
<p>Articolo 3 Definizioni In vigore dal 20 maggio 2014</p> <p>Ai fini della presente direttiva, si intende per:</p> <p>a) «pensione complementare», la prestazione per pensionamento prevista dalle norme di un regime pensionistico complementare istituito in conformità del diritto e delle prassi nazionali;</p> <p>b) «regime pensionistico complementare», qualsiasi regime pensionistico aziendale o professionale. istituito</p>		<p>La disposizione non necessita di recepimento.</p> <p>In maggior dettaglio si evidenzia quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le lettere a) e b) recano nozioni già applicate nell'ordinamento nazionale; - la lettera c) fa riferimento ad una nozione che già figura impiegata in seno al decreto legislativo 5 dicembre, n. 252 del 2005; - la lettera d) non richiede una



conformemente al diritto e alle prassi nazionali e collegato a un rapporto di lavoro, inteso a corrispondere una pensione complementare ai lavoratori dipendenti;

c) «iscritti attivi», lavoratori che, a motivo del loro attuale rapporto di lavoro hanno o possono avere diritto, una volta soddisfatte le condizioni di acquisizione, a una pensione complementare conformemente alle disposizioni di un regime pensionistico complementare;

d) «periodo di attesa», il periodo di occupazione, richiesto dalla legislazione nazionale o dalle norme di un regime pensionistico complementare o dal datore di lavoro, prima che il lavoratore maturi il diritto di iscriversi a un regime;

e) «periodo di acquisizione», il periodo di iscrizione attiva a un regime, necessario conformemente al diritto nazionale o alle norme di un regime pensionistico complementare per acquisire il diritto alla pensione complementare accumulata;

f) «diritti pensionistici maturati», qualsiasi diritto alla pensione complementare accumulata ottenuto dopo aver soddisfatto le condizioni di acquisizione conformemente alle norme di un regime pensionistico complementare e, se del caso, al diritto nazionale;

g) «lavoratore in uscita», un iscritto attivo il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e il quale si sposta tra Stati membri;

h) «beneficiario differito», un ex iscritto attivo che abbia maturato diritti pensionistici nell'ambito di un regime pensionistico complementare e che non percepisca ancora una pensione complementare da tale

disposizione di recepimento in quanto nell'ordinamento nazionale non sono previsti <periodi di attesa>;

- la lettera e) non richiede una disposizione di recepimento in quanto già applicata nell'ordinamento nazionale (articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252);

- quanto alla lettera f) si evidenzia che in una forma pensionistica complementare a contribuzione definita (la sola alla quale nel nostro ordinamento è riferibile il testo oggetto di recepimento, come già precisato nella presente tabella in corrispondenza dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva) i <diritti pensionistici maturati> corrispondono alle *posizioni individuali maturate*, nozione questa ampiamente presente nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

- non si è ritenuto necessitare di una disposizione di recepimento la lettera g);

- la lettera h) non necessita parimenti di una norma di recepimento—Tale espressione è infatti impropria con riferimento a forme a contribuzione definita, essendo tipica delle forme a prestazione definita. Con riferimento alle forme a contribuzione definita è corretto fare piuttosto riferimento ai soggetti indicati all'art. 14, comma 2, lett. *c-bis*, e cioè a coloro che, avendo perso requisiti di partecipazione, hanno mantenuto la posizione individuale in gestione presso la forma pensionistica complementare;

- quanto alla lettera i) si evidenzia che il concetto di <*posizione individuale maturata*>, al quale si è fatto innanzi riferimento, già è comprensiva di questa definizione;



<p>regime;</p> <p>i) «diritti a pensione in sospenso», diritti pensionistici maturati e mantenuti nel regime in cui sono stati maturati da un beneficiario differito;</p> <p>j) «valore dei diritti pensionistici in sospenso», il valore in capitale dei diritti pensionistici calcolato conformemente alla normativa e alle prassi nazionali.</p>		<p>- la lettera j) non necessita di una disposizione di recepimento in quanto reca una nozione che esprime un concetto chiaramente riferito all'ammontare in capitale della posizione individuale.</p>
<p>Articolo 4 Condizioni di acquisizione dei diritti in virtù di regimi pensionistici complementari</p> <p>In vigore dal 20 maggio 2014</p> <p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché:</p> <p>a) se è applicato un periodo di acquisizione o un periodo di attesa, o entrambi, il periodo totale combinato non superi in alcun caso i tre anni per i lavoratori in uscita;</p> <p>b) se è prevista un'età minima per l'acquisizione dei diritti a pensione, questa non sia superiore a 21 anni per i lavoratori in uscita;</p> <p>c) se un lavoratore in uscita non ha ancora maturato diritti pensionistici nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro, il regime pensionistico complementare rimborsi i contributi versati dal lavoratore in uscita o versati per conto del lavoratore in uscita conformemente alle disposizioni normative nazionali o agli accordi o ai contratti collettivi o, nel caso in cui il rischio d'investimento sia sostenuto dal lavoratore in uscita, la somma dei contributi versati o il valore degli investimenti risultanti dal versamento di tali contributi.</p>		<p>ART. 1 <i>(Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)</i></p> <p>1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 11, comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: <i>"Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione europea"; (...)</i></p> <p>Si evidenzia che le condizioni di acquisizione sono definite dalla normativa vigente che non prevede età minime.</p> <p>Si evidenzia che nel nostro ordinamento il lavoratore che perde i requisiti di partecipazione ha infatti sempre diritto, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 252 del 2005 - e per i pubblici dipendenti iscritti ai fondi di categoria dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 124/1993 ancora applicabile stante la previsione contenuta nell'articolo 23 comma 6 del decreto legislativo n. 252 del 2005 - al riscatto della sua posizione individuale. La tutela assicurata dall'ordinamento italiano è, inoltre,</p>



<p>2. Gli Stati membri hanno la facoltà di autorizzare le parti sociali a stabilire, mediante contratti collettivi, disposizioni diverse, nella misura in cui dette disposizioni non forniscano una protezione meno favorevole e non creino ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori.</p>		<p>maggiore di quella minima prevista dalla direttiva dal momento che riguarda l'intera posizione individuale dell'iscritto, e cioè la somma dei contributi del lavoratore, del datore di lavoro e dei rendimenti maturati.</p> <p>Il mancato esercizio della facoltà riconosciuta a ciascuno Stato membro è conseguenza dell'ampio sistema di tutela assicurato dalla normativa vigente nell'ordinamento nazionale.</p>
<p>Articolo 5 Salvaguardia dei diritti pensionistici in sospenso In vigore dal 20 maggio 2014</p> <p>1. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di garantire che i diritti pensionistici maturati dai lavoratori in uscita possano rimanere nel regime pensionistico complementare in cui gli stessi sono stati maturati. Il valore iniziale dei diritti in questione ai fini del paragrafo 2 viene calcolato nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro del lavoratore in uscita.</p>		<p>ART. 1 <i>(Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)</i></p> <p>Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>b) all'articolo 14, comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: <i>"c-bis) il mantenimento della posizione individuale in gestione presso la forma pensionistica complementare anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto e fatta salva l'ipotesi di valore della posizione individuale maturata non superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; in questo caso le forme pensionistiche complementari informano l'iscritto, conformemente alle istruzioni impartite dalla COVIP, della facoltà di esercitare il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare ovvero di richiedere il riscatto con le modalità di cui al comma</i></p>



2. Gli Stati membri, considerata la natura delle norme e della prassi del regime pensionistico, adottano le misure necessarie al fine di garantire che i diritti pensionistici in sospenso dei lavoratori in uscita e dei loro superstiti o il valore corrispondente siano in linea con il valore dei diritti degli iscritti attivi, o con l'evoluzione delle prestazioni pensionistiche in corso di pagamento, o siano trattati in altri modi ritenuti equi, quali:

a) se i diritti pensionistici maturati nel regime pensionistico complementare danno titolo alla liquidazione di un importo nominale, mediante il mantenimento del valore nominale dei diritti pensionistici in sospenso;

b) se il valore dei diritti pensionistici maturati varia nel tempo, mediante l'adeguamento del valore dei diritti a pensione in sospenso mediante l'applicazione:

i) di un tasso d'interesse integrato nel regime pensionistico complementare; o

ii) di un utile sul capitale investito derivato dal regime pensionistico complementare;

o

c) se il valore dei diritti pensionistici maturati in sospenso è adattato, per esempio in funzione del tasso di inflazione o del livello salariale, mediante il conseguente adeguamento del valore dei diritti pensionistici in sospenso, fatto salvo un limite proporzionale definito dal diritto nazionale o convenuto dalle

5.”;

Si evidenzia che per la parte che fa riferimento all'ipotesi di valore della posizione individuale maturata non superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale, l'innanzi riportata disposizione attua il paragrafo 3 dell'articolo 5 della direttiva.

La disposizione non necessita di recepimento. I lavoratori in uscita che decidono di lasciare la propria posizione presso il fondo pensione nell'ordinamento nazionale continuano ad essere trattati come gli iscritti attivi.



<p>parti sociali.</p> <p>3. Gli Stati membri possono consentire ai regimi pensionistici complementari di non mantenere i diritti pensionistici maturati di un lavoratore in uscita, ma di procedere al pagamento, con il consenso informato del lavoratore, compresi gli oneri applicabili, di un capitale equivalente al valore dei diritti pensionistici maturati dal lavoratore in uscita, purché il valore dei diritti a pensione maturati non superi il limite stabilito dallo Stato membro interessato. Lo Stato membro informa la Commissione del limite applicato.</p> <p>4. Gli Stati membri hanno la facoltà di autorizzare le parti sociali a stabilire, mediante contratti collettivi, disposizioni diverse, nella misura in cui dette disposizioni non forniscano una protezione meno favorevole e non creino ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori.</p>		<p>Si rimanda a quanto innanzi evidenziato in corrispondenza del paragrafo 1 dell'articolo 5 della direttiva. La facoltà è stata esercitata con la previsione contenuta nell'articolo 1, lettera a), nella parte in cui stabilisce il limite dell'importo mensile dell'assegno sociale.</p> <p>Il mancato esercizio della facoltà riconosciuta a ciascuno Stato membro è conseguenza dell'ampio sistema di tutela assicurato dalla normativa vigente nell'ordinamento nazionale.</p>
<p>Articolo 6 Informazioni In vigore dal 20 maggio 2014</p> <p>1. Gli Stati membri assicurano che gli iscritti attivi a regimi pensionistici possano ottenere su richiesta informazioni in merito alle conseguenze della cessazione del rapporto di lavoro sui loro diritti pensionistici complementari. In particolare, sono fornite informazioni relative a:</p> <p>a) le condizioni che disciplinano l'acquisizione di diritti pensionistici complementari e le conseguenze della loro applicazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro;</p> <p>b) il valore dei loro diritti pensionistici maturati o una valutazione dei diritti pensionistici maturati effettuata al massimo nei dodici mesi precedenti la data della richiesta;</p>		<p>ART. 1 <i>(Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)</i></p> <p>1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) (omissis)</p> <p>b) (omissis)</p> <p>c) all'articolo 19, comma 2, lettera g), primo periodo, dopo le parole "comparabilità dei costi" sono aggiunte le seguenti: "garantisce che gli iscritti attivi possano ottenere, a richiesta, informazioni in merito alle conseguenze della cessazione del rapporto di lavoro sui loro diritti pensionistici complementari e, in particolare, relative:</p> <p>1) alle condizioni che disciplinano l'acquisizione di diritti pensionistici complementari e le</p>



c) le condizioni che disciplinano il trattamento futuro dei diritti pensionistici in sospenso.

Qualora il regime consenta un accesso anticipato ai diritti pensionistici maturati tramite il pagamento di un capitale, le informazioni fornite includono altresì una dichiarazione scritta secondo la quale l'iscritto dovrebbe valutare la possibilità di ottenere un parere riguardo all'investimento di tale capitale per finalità pensionistiche.

2. Gli Stati membri garantiscono che i beneficiari differiti ottengano su richiesta le informazioni relative a:

a) il valore dei loro diritti pensionistici in sospenso o una valutazione dei diritti pensionistici in sospenso effettuata al massimo nei dodici mesi precedenti la data della richiesta;

b) le condizioni che disciplinano il trattamento dei diritti pensionistici in sospenso.

3. Per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni ai superstiti collegate ai regimi pensionistici complementari, il paragrafo 2 si applica ai beneficiari superstiti.

4. Le informazioni sono fornite in modo chiaro, per iscritto, ed entro un termine ragionevole. Gli Stati membri possono stabilire che non occorre fornire tali informazioni più di una volta all'anno.

conseguenze della loro applicazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro;

2) al valore dei diritti pensionistici maturati o ad una valutazione dei diritti pensionistici maturati effettuata al massimo nei dodici mesi precedenti la data della richiesta;

3) alle condizioni che disciplinano il trattamento futuro dei diritti pensionistici in sospenso; garantisce altresì che i garantisce altresì che gli iscritti di cui all'art. 14, comma 2, lett. c-bis) nonché gli eredi e beneficiari di cui all'art. 14, comma 3, possano ottenere, su richiesta, informazioni relative:

3.1) il valore dei loro diritti pensionistici in sospenso o una valutazione dei diritti pensionistici in sospenso effettuata al massimo nei dodici mesi precedenti la data della richiesta;

3.2) le condizioni che disciplinano il trattamento dei diritti pensionistici in sospenso;".

L'innanzi riportata disposizione attua il paragrafo 1, il paragrafo 2 ed il paragrafo 3 dell'articolo 6 della direttiva.

La disposizione non necessita di recepimento. Al pari di tutte le informazioni che sono rese all'aderente quelle alle quali si riferisce il paragrafo 4 dell'articolo 6 della direttiva sono infatti destinate ad essere riportate nella nota informativa o, in alternativa, nelle comunicazioni periodiche di cui all'articolo 19, comma 2, lettera g) del decreto legislativo n. 252 del 2005. Per espressa previsione di



<p>5. Gli obblighi ai sensi del presente articolo lasciano impregiudicati gli obblighi degli enti pensionistici aziendali o professionali di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/41/CE, ai quali si aggiungono.</p>		<p>tale disposizione lo schema sia della nota informativa che delle comunicazioni periodiche è inoltre elaborato dalla COVIP. Nella deliberazione COVIP del 22 marzo 2017 si rinviene infine specificato che i contenuti della nota informativa "sono espressi in modo chiaro". Si rammenta inoltre che la medesima deliberazione richiamata prevede che la nota informativa deve essere pubblicata sul sito web delle forme pensionistiche complementari. Ciò è ribadito anche dall'articolo 6 della delibera COVIP 25 maggio 2016 recante <Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari> il quale prevede che la stessa sia resa disponibile anche in forma cartacea.</p>
<p>Articolo 7 Requisiti minimi e non-regressione In vigore dal 20 maggio 2014</p> <p>1. Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più favorevoli rispetto a quelle fissate nella presente direttiva in materia di acquisizione di diritti pensionistici complementari per i lavoratori, di salvaguardia dei diritti pensionistici complementari dei lavoratori in uscita nonché del diritto all'informazione per gli iscritti attivi e i beneficiari differiti.</p> <p>2. Il recepimento della presente direttiva non deve in alcun caso costituire motivo di riduzione dei diritti esistenti per l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari o del diritto all'informazione degli iscritti attivi o dei beneficiari negli Stati membri.</p>		<p>La disposizione non necessita di recepimento. La norma assegna infatti agli Stati membri la facoltà di mantenere disposizioni più favorevoli rispetto a quelle contenute nella direttiva e la disciplina nazionale, più favorevole, è mantenuta.</p>
<p>Articolo 8 Recepimento In vigore dal 20 maggio 2014</p> <p>1. Gli Stati membri mettono in</p>		



<p>vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 21 maggio 2018, ovvero garantiscono che entro tale data le parti sociali introducano le disposizioni richieste mediante accordo. Gli Stati membri devono prendere tutte le misure necessarie che permettano loro di garantire i risultati imposti dalla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.</p>		
<p>Articolo 9 Relazione In vigore dal 20 maggio 2014</p> <p>1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni disponibili in merito all'applicazione della presente direttiva entro il 21 maggio 2019.</p> <p>2. Entro il 21 maggio 2020, la Commissione redige una relazione sull'applicazione della presente direttiva da presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.</p>		
<p>Articolo 10 Entrata in vigore In vigore dal 20 maggio 2014</p> <p>La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.</p>		
<p>Articolo 11 Destinatari In vigore dal 20 maggio 2014</p> <p>Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.</p>		



Relazione tecnica

Lo schema di decreto legislativo consta di tre articoli.

L'articolo 1 reca <Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252>.

La disposizione prevede in particolare, *sub a*), modifiche all'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo n. 252 del 2005. In particolare, alla disposizione attuale (che prevede "2. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.") viene aggiunta, in fine, la previsione secondo cui il termine ivi previsto è ridotto a tre anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione europea.

La disposizione non ha per destinatari soggetti pubblici e non è pertanto in grado di produrre nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Sempre l'articolo 1, prevede inoltre, *sub b*), l'aggiunta, all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 252 del 2005, di una nuova lettera *c-bis*) in virtù della quale dovrà essere assicurato il mantenimento, da parte delle forme pensionistiche complementari, della posizione individuale in gestione anche in assenza di ulteriore contribuzione, fatta salva l'ipotesi di valore della posizione individuale maturata non superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

La disposizione non ha per destinatari soggetti pubblici e non è pertanto in grado di produrre nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il medesimo articolo prevede poi, *sub c*), l'inserimento, all'articolo 19, comma 2, lettera g), del medesimo decreto legislativo n. 252 in riferimento, di nuove previsioni intese a garantire che siano fornite talune informazioni a specifiche categorie di soggetti.

Anche per tale parte la norma non vede come destinatari soggetti pubblici e non è quindi in grado di produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 reca la <Clausola di invarianza finanziaria>. Si evidenzia, al riguardo, che dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, l'articolo 3 dispone con riferimento all'<Entrata in vigore>.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

19 MAR. 2018



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Titolo: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2014/50/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVA AI REQUISITI MINIMI PER ACCRESCERE LA MOBILITÀ DEI LAVORATORI TRA STATI MEMBRI MIGLIORANDO L'ACQUISIZIONE E LA SALVAGUARDIA DI DIRITTI PENSIONISTICI COMPLEMENTARI

PARTE I – Aspetti Tecnico normativi di diritto interno

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/50/UE della direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio persegue l'obiettivo di adeguare l'ordinamento nazionale a quello comunitario nel settore della previdenza complementare.

La coerenza con il programma di Governo è resa palese dalla circostanza che il provvedimento attua la previsione contenuta nella legge 9 luglio 2015, n. 114, recante *<Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014>*. La direttiva 2014/50/UE è contenuta, in particolare, nell'allegato B) (n. 26) della richiamata legge - dal che consegue che lo schema di decreto sarà sottoposto a parere delle competenti commissioni parlamentari - che non prevede specifici criteri di esercizio della delega che viene a scadere il 21 marzo 2018.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Le materie su cui incide il presente intervento regolatorio, sono attualmente disciplinate dalle seguenti fonti:

- decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante *<Disciplina delle forme pensionistiche complementari>*;
- decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 per effetto e nei soli limiti di quanto previsto nell'articolo 23, comma 6 del predetto legislativo n. 252 del 2005.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Lo schema di decreto incide sui seguenti provvedimenti normativi:

- decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento è del tutto in linea con le previsioni contenute nella Carta Fondamentale.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

Il presente intervento regolatorio è compatibile con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali nella misura in cui non interferisce in alcun modo con le stesse intervenendo in ambiti ascrivibili alla competenza esclusiva dello Stato (previdenza complementare).

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo non contiene rilegificazioni di norme delegificate e non sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Attualmente non risulta all'esame del Parlamento alcun provvedimento vertente su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Le disposizioni contenute nel provvedimento sono senz'altro compatibili con l'ordinamento comunitario. Ciò in quanto le stesse sono state definite, in sede di recepimento della direttiva 2014/50/UE e proprio per conseguire l'obiettivo di migliorare il livello di armonizzazione dell'ordinamento nazionale a quello comunitario.

2) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non esistono procedure di infrazione aperte sul medesimo o su analogo oggetto.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni del provvedimento risultano compatibili con gli obblighi internazionali.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che vi siano giudizi pendenti davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che vi siano giudizi pendenti dinnanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo nelle medesime o analoghe materie.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione, nella materia in oggetto, da parte di altri Stati Membri dell'Unione europea.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Nel testo si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa, attraverso l'inserimento di nuove disposizioni.

In particolare, l'articolo 1 dello schema di decreto apporta modifiche agli articoli 14 e 19 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo.

Il provvedimento non determina effetti abrogativi impliciti di disposizioni, né la loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Le norme del provvedimento non prevedono effetti retroattivi, non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate, né effetti di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Il provvedimento è esso stesso attuativo di una delega, contenuta nella legge 9 luglio 2015, n. 114 (*Legge di delegazione europea 2014*) e non risulta siano presenti altre deleghe aperte sul medesimo oggetto dello schema di decreto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi atti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Amministrazione proponente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Titolo: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2014/50 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 APRILE 2014 RELATIVA AI REQUISITI MINIMI PER ACCRESCERE LA MOBILITÀ DEI LAVORATORI TRA STATI MEMBRI MIGLIORANDO L'ACQUISIZIONE E LA SALVAGUARDIA DI DIRITTI PENSIONISTICI COMPLEMENTARI

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

Al fine di chiarire il contesto di riferimento occorre anzitutto evidenziare che lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio consente di adeguare l'ordinamento nazionale a quello comunitario nel settore della previdenza complementare.

Il provvedimento attua inoltre la delega contenuta nella legge 9 luglio 2015, n. 114 (Legge di delegazione europea 2014).

La direttiva 2014/50/UE figura, in particolare, nell'allegato B) (n. 26) della richiamata legge - dal che consegue che lo schema di decreto sarà sottoposto a parere delle competenti commissioni parlamentari - che non prevede specifici criteri di esercizio della delega che viene a scadere il 21 marzo 2018.

La direttiva 2014/50/UE persegue l'obiettivo di accrescere la mobilità dei lavoratori tra gli Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari.

All'esito di una puntuale ricognizione, si è ritenuto di recepire unicamente talune previsioni contenute nella direttiva, più specificamente quelle di cui agli articoli 4, paragrafo 1, 5 e 6.

Con specifico riferimento al problema da risolvere e alle criticità riscontrate si osserva quanto segue. L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva stabilisce che *"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie finché: a) se è applicato un periodo di acquisizione o un periodo di attesa, o entrambi, il periodo totale combinato non superi in alcun caso i tre anni per i lavoratori in*

uscita;”.

Posto che nel nostro ordinamento non esistono *<periodi di attesa>* secondo la definizione che si rinviene fornita nell'ambito dell'articolo 3, lettera d), della direttiva, e che l'articolo 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, al comma 2 prevede attualmente che *“Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari”* contemplando un *<periodo di acquisizione>* che supera il limite massimo dei tre anni stabilito dal legislatore comunitario, con l'articolo 1, comma 1, lettera a), dello schema di decreto viene anzitutto modificato l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 252 del 2005 prevedendo che al testo attuale sia aggiunta, in fine, la previsione secondo cui il termine che è qui contemplato, di cinque anni, sia ridotto a tre per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto ad una pensione complementare e che si sposta fra Stati membri dell'Unione europea.

Il problema che si è inteso risolvere con la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera a), dello schema di decreto di decreto è stato dunque quello della mancanza di sintonia fra l'ordinamento interno e quello sovranazionale con specifico riferimento a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva circa la durata massima del cumulo dei due periodi (*<di attesa>* e di *<di acquisizione>*) eventualmente previsti dagli ordinamenti degli Stati membri.

L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva stabilisce inoltre che gli Stati membri adottino le misure necessarie a garantire che i diritti pensionistici maturati dai lavoratori in uscita possano rimanere nel regime pensionistico complementare.

Nell'ordinamento nazionale tale prescrizione viene già allo stato pienamente attuata. Ciò tuttavia avviene in attuazione delle disposizioni impartite nel tempo dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) (deliberazione 28 giugno 2006; deliberazione 6 novembre 2008; deliberazione 9 marzo 2011) e non già in applicazione di una norma di rango primario.

Per tale ragione, valutata come possibile criticità la circostanza dell'assenza, nell'ordinamento nazionale, di una norma di rango primario che sancisca la regola innanzi indicata, si è ritenuto di recepire la prescrizione in riferimento in apposita disposizione, quella che figura contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera b) prima parte dello schema di decreto.

L'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva, inoltre, attribuendo una facoltà, stabilisce che gli Stati membri possono consentire ai regimi pensionistici complementari di non mantenere i diritti maturati di un lavoratore in uscita, ma di procedere, con il consenso del lavoratore, al pagamento di un capitale equivalente al valore dei diritti maturati dal lavoratore in uscita, purché il valore dei diritti a pensione maturati non superi il limite stabilito dallo Stato membro interessato.

La facoltà attribuita dall'innanzi riportata disposizione è stata esercitata prevedendo che l'opzione del mantenimento della posizione individuale in gestione presso la forma pensionistica complementare anche in assenza di ulteriore contribuzione, introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera b) dello schema di decreto (prima parte della nuova lettera c-bis) che viene introdotta nell'articolo 14, comma 2, del decreto n. 252 del 2005) trovi applicazione automatica in difetto di diversa scelta dell'iscritto e fatta salva l'ipotesi di valore della posizione individuale maturata non superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale previsione riveste carattere di novità ed il problema che con la stessa si è inteso risolvere è quello della sproporzione degli oneri di gestione a carico delle forme

pensionistiche complementari a fronte di posizioni individuali di modesta entità.

L'articolo 6 della direttiva prevede inoltre che gli Stati membri assicurino una serie di informazioni ai soggetti ivi considerati. Anche a tale riguardo si evidenzia che nell'ordinamento nazionale è già assicurata, in virtù delle disposizioni impartite da COVIP, la più ampia e completa informazione, e tuttavia, la puntualità delle prescrizioni contenute nei paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 6 della direttiva ha fatto ritenere opportuno far luogo ad un puntuale recepimento utile a collocare, anche in questo caso, le singole previsioni dettate dal legislatore comunitario in una norma di rango primario. Anche in questo caso, come in quello dell'articolo 5, paragrafo 1, cui si è fatto innanzi riferimento, è stata valutata come possibile criticità la circostanza dell'assenza, nell'ordinamento nazionale, di una norma di rango primario che sancisca la regola innanzi indicata.

Le esigenze sociali ed economiche considerate sono quelle della piena conformità del quadro giuridico nazionale a quello comunitario nonché del miglioramento dell'attività gestionale delle forme pensionistiche complementari.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

L'obiettivo dell'intervento regolatorio è anzitutto quello di assicurare la piena conformità dell'ordinamento nazionale a quello comunitario mediante il recepimento di talune prescrizioni della direttiva (articolo 4, paragrafo 1, articolo 5, paragrafo 1, nonché articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3).

In recepimento dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva, l'articolo 1, comma 1, lettera a) dello schema di decreto prevede che all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sia aggiunta la previsione secondo cui il termine che è qui attualmente contemplato, di cinque anni, è ridotto a tre per il lavoratore il cui rapporto di lavoro cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto ad una pensione complementare e che si sposta fra Stati membri dell'Unione europea. Tale modifica rende omogeneo (anche dal punto di vista generale) il testo del decreto legislativo n. 252 del 2005 con la previsione dell'articolo 4 della direttiva e ha riguardo ai <lavoratori in uscita> come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera g) della medesima.

L'articolo 1, comma 1, lettera b), per la parte in cui prevede il mantenimento della posizione individuale in gestione presso la forma pensionistica complementare anche in assenza di ulteriore contribuzione recepisce in una norma di rango primario la previsione contenuta nell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva, già allo stato pienamente applicata nell'ordinamento nazionale in virtù dei provvedimenti assunti da COVIP.

Come innanzi evidenziato, nell'esercizio della facoltà concessa dall'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2014/50 (UE), lo schema di decreto prevede inoltre che la posizione individuale maturata possa non essere mantenuta in gestione presso la forma pensionistica complementare laddove il suo valore non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale. Tale specifica previsione persegue l'obiettivo specifico di consentire alle forme pensionistiche complementari di conseguire una maggiore efficienza attraverso l'eliminazione di quegli oneri gestionali che si rivelano sproporzionati rispetto alla singola posizione in gestione. Si precisa, per quanto occorra, che è stato stabilito il limite dell'assegno sociale in quanto già presente nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per la determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche erogabili in capitale.

In recepimento dell'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva, lo schema di decreto prevede infine una serie di informazioni che devono essere assicurate ai soggetti che vengono puntualmente indicati nell'ambito dell'articolo 1, comma 1, lettera e). Tale disposizione persegue l'obiettivo di assicurare la conformità dell'ordinamento nazionale a quello europeo, sotto il profilo della resa, a tutti i soggetti considerati, delle informazioni elencate all'innanzi citato articolo 6 della direttiva.

Tenuto conto di quanto innanzi evidenziato è possibile affermare che obiettivo di breve periodo perseguito con l'intervento normativo è quello del recepimento, entro il termine ultimo, stabilito dal legislatore comunitario, del 21 maggio 2018, della direttiva 2014/50/UE.

Per quanto innanzi esposto altro obiettivo, di medio periodo, può essere ravvisato nel miglioramento, attraverso l'introduzione della possibilità di eliminazione di oneri sproporzionati, dell'efficienza gestionale delle forme pensionistiche complementari.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

La disposizione introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera a) dello schema di decreto rappresenta una disciplina che è destinata ad essere prevista in termini generali in seno a tutti gli Statuti/Regolamenti delle forme pensionistiche complementari in virtù delle disposizioni che in tal senso saranno impartite da COVIP. Non sono pertanto rinvenibili, a riguardo, specifici indicatori.

Come già precisato la disposizione contenuta nello schema di decreto che recepisce l'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 2014/50/UE (che si rinviene contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera b), dello schema di decreto, e più precisamente nella prima parte della nuova lettera c-bis) che lo stesso introduce all'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252) e che prevede il mantenimento della posizione individuale in gestione presso la forma pensionistica complementare anche in assenza di ulteriore contribuzione, è già allo stato pienamente attuata, nell'ordinamento nazionale, in virtù dei provvedimenti impartiti nel tempo dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione. La previsione ha avuto unicamente lo scopo di consolidare una regola già pienamente applicata in una norma di rango primario. Per tale ragione non vi è alcun effetto specifico atteso in conseguenza di tale disposizione, diverso da quello del recepimento della direttiva con norma di rango primario, e per tale ragione non sono previsti a riguardo indicatori.

Con riferimento alla seconda parte della nuova lettera c-bis) che viene introdotta con l'articolo 1, comma 1, lettera b) dello schema di decreto all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 252 del 2005, ovvero sia a quella parte della disposizione che consente alle forme pensionistiche complementari di non mantenere la gestione della posizione individuale in assenza di ulteriore contribuzione nell'ipotesi in cui il valore della stessa non superi quello di una mensilità dell'assegno sociale, gli indicatori che si segnalano utili a verificare il grado di raggiungimento dell'obiettivo di migliorare l'efficienza gestionale delle forme pensionistiche complementari attraverso l'eliminazione di oneri sproporzionati sono:

- numero delle posizioni liquidate ai sensi della disposizione nell'arco di un anno.

Si segnala che dette posizioni potranno esser monitorate da COVIP mediante apposite richieste formulate ai fondi pensione.

Con specifico riferimento invece alla disposizione che recepisce l'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva, contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera c) dello schema di decreto, ed intesa ad assicurare ai soggetti ivi indicati le informazioni specificamente elencate, si segnalano come indicatori utili a verificare il grado di raggiungimento dell'obiettivo perseguito, di assicurare la piena resa delle informazioni previste ai soggetti considerati:

- numero dei reclami presentati alle forme pensionistiche complementari, nell'arco di un anno, e riferiti al mancato rispetto della disposizione;
- numero degli esposti presentati a COVIP, nell'arco di un anno, e riferiti al mancato rispetto della disposizione.

A riguardo si specifica che con deliberazione del 4 novembre 2010 recante "*Istruzioni per la trattazione dei reclami*" la COVIP ha dettato istruzioni alle forme pensionistiche complementari per la gestione dei reclami. I reclami ricevuti da ciascuna forma pensionistica vengono riportati in un apposito registro gestito in forma elettronica, nel quale vengono annotate varie informazioni, tra cui indicazioni sintetiche sull'oggetto del reclamo e l'indicazione dell'area di attività interessata. Le aree di attività interessate, sono annualmente individuate dalla COVIP con apposito provvedimento. I soggetti vigilati inviano alla COVIP informazioni di sintesi sui reclami loro pervenuti, con la periodicità e secondo le modalità tecniche individuate dalla stessa con apposito provvedimento. E' quindi possibile da parte di COVIP monitorare se vi sono stati esposti nell'anno sulle materie oggetto di regolazione.

Si evidenzia inoltre che gli iscritti alle forme pensionistiche complementari possono inviare direttamente alla COVIP esposti sulla base delle istruzioni fornite dalla medesima Commissione nella sua "Guida alla presentazione degli esposti", presente nella home page del sito web (www.covip.it).

D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

I destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio sono tutte le forme di previdenza complementare a contribuzione definita (fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti, fondi preesistenti al d.lgs. n.124 del 21 aprile 1993 e piani individuali pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita (PIP)) nonché privati cittadini iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) dell'intervento regolatorio.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Non sono state svolte procedure di consultazione. Il provvedimento è stato tuttavia definito acquisite le valutazioni della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, autorità competente in materia.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento è stata scartata tenuto conto della ritenuta necessità di recepire la direttiva e di assicurarne il rispetto in virtù della previsione di norme di rango primario.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Sotto tale profilo si evidenzia che con lo schema di decreto è stata sfruttata la facoltà concessa dall'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva. Come già precisato con tale norma il legislatore comunitario consente agli Stati membri di prevedere che i regimi pensionistici complementari possano non mantenere i diritti maturati di un lavoratore in uscita ma procedere, con il consenso del lavoratore, al pagamento di un capitale equivalente al valore dei diritti maturati dal lavoratore in uscita, purché il valore dei diritti a pensione maturati non superi il limite stabilito dallo Stato membro interessato.

Tale limite, come già precisato, è stato fissato, con la disposizione contenuta nella seconda parte della nuova lettera c-bis) dell'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo n. 252 del 2005 (introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera a) dello schema di decreto) nell'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

La scelta di esercitare la facoltà concessa dalla direttiva è stata effettuata con l'obiettivo di consentire un miglioramento dell'efficienza gestionale delle forme di previdenza complementare. Il limite dell'assegno sociale è stato individuato per la sua esiguità e perché riferimento già presente nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per la determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche erogabili in capitale.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione

L'intervento proposto non determina svantaggi mentre dallo stesso derivano i seguenti vantaggi:

- acquisizione del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 252 del 2005, per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione europea, in tre anni;

- per gli iscritti ai fondi pensione, che dovessero cessare il rapporto di lavoro e così perdere i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, è assicurata a livello di normativa primaria la possibilità di mantenere la posizione individuale in gestione presso la forma pensionistica. La previsione introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera a) dello schema di decreto legislativo assicura un fondamento normativo ad un diritto che oggi è previsto solo dagli statuti e regolamenti delle forme pensionistiche sulla base degli schemi elaborati dalla COVIP in attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con ciò andando a rafforzarlo, a tutela degli iscritti e del funzionamento del sistema di previdenza complementare;

- per gli iscritti ai fondi pensione, nonché per gli eredi e beneficiari in caso di decesso dell'iscritto (soggetti questi contemplati dalla nuova parte che all'articolo 19, comma 2, lettera g) del decreto legislativo n. 252 del 2005 viene introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera c) dello schema di decreto) si migliora la trasparenza in quanto è assicurato in virtù di una norma primaria il diritto di ottenere, su richiesta, informative specifiche sulla posizione in essere e sul trattamento della posizione in sospeso, nelle ipotesi contemplate;

- per le forme pensionistiche complementari è prevista la diminuzione degli oneri gestionali inerenti quelle posizioni individuali, di importo ridotto (pari ad una mensilità dell'assegno sociale), che risultano in gestione a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione da parte degli iscritti. La possibilità introdotta di non mantenere in gestione quelle posizioni di importo ridotto, inferiori ad una mensilità dell'assegno sociale, aumenta l'efficienza gestionale delle forme pensionistiche complementari.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

L'intervento riguarda tutte le forme pensionistiche complementari, a prescindere dalla loro natura (associazioni/fondazioni prive di fine di lucro, ovvero patrimoni separati istituiti da società).

Tutte le forme pensionistiche conseguiranno benefici, in un'ottica come detto di riduzione degli oneri gestionali e di incremento dell'efficienza gestionale.

Ciò vale anche per le forme di micro, piccole e medie dimensioni.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

Non è possibile effettuare una stima degli oneri informativi in quanto gli stessi sono strettamente dipendenti dalle richieste che perverranno, richieste che potrebbero essere anche estremamente limitate o addirittura nulle tenuto conto che tutte le informazioni agli iscritti alle forme pensionistiche complementari sono comunque in generale assicurate mediante pubblicazione sul sito web delle stesse e che non vi è motivo per ritenere che le informazioni di cui alla lettera c) dell'articolo 1, comma 1 non seguano la stessa sorte, cosa questa che potrebbe comportare richieste limitate o addirittura nulle.

Il monitoraggio degli indicatori segnalati nella Sezione dedicata comporta viceversa un onere informativo a carico delle forme pensionistiche complementari e della COVIP.
I relativi costi sono da ritenersi estremamente contenuti trattandosi di informazioni da fornire con cadenza annuale e con modalità informatiche.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)

Non si individuano allo stato possibili fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio di cui occorra tener conto per la sua attuazione.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'ordinamento interno risulta già sostanzialmente conforme a quello comunitario. Il presente intervento normativo produrrà un miglioramento sotto il profilo della trasparenza che non può che avere riflessi positivi sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

I soggetti responsabili dell'intervento regolatorio sono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previsti dall'ordinamento)

Non sono previste particolari forme di pubblicità se non eventuale circolare illustrativa da parte della Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

C) Strumenti e modalità per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il controllo sull'applicazione dell'intervento normativo è demandato alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione che lo eserciterà con gli strumenti di vigilanza previsti dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (approvazione degli schemi di Statuti/Regolamenti delle forme di previdenza complementare, ispezioni in loco, richieste di informazioni su dati e documenti).

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Non sono previsti meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

Aspetto prioritario da monitorare dal parte della Commissione di vigilanza sui fondi pensione sono eventuali esposti e reclami che denuncino la mancata e/o parziale applicazione delle disposizioni di cui all'intervento regolatorio.

Tenuto conto della portata complessiva dell'intervento regolatorio e della sua scarsa portata innovativa non si ravvisano ulteriori aspetti da monitorare.

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento normativo rispetta il criterio di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, 16 gennaio 2013, che disciplina il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea, come definiti, ai sensi dell'articolo 14, comma 24-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Non si introducono livelli di regolazione superiore a quelli minimi richiesti dalla direttiva.